SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 646-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE GIACOMETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento straordinario di fondi alla GEPI s.p.a.

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il provvedimento in esame, viene autorizzato lo stanziamento a favore della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI della somma di 81 miliardi di lire, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, somma con la quale la GEPI dovrà intervenire nell'organismo consortile a suo tempo istituito per il risanamento delle aziende del gruppo SIR, ma che sinora non ha conosciuto concreta operatività.

Si ricorda che il piano di risanamento del gruppo era stato approvato dal CIPI il 26 giugno 1979 e che conseguenzialmente il Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, aveva intrapreso l'iniziativa di costituire una società consortile tra le banche creditrici, ai sensi della legge n. 787 del 1978 sul risanamento finanziario delle imprese. In connessione a ciò, il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1979, n. 573, provvedeva al conferimento ai Banchi meridionali di fondi in misura idonea a consentir loro la partecipazione al consorzio.

Le ragioni della mancata operatività dell'organismo consortile risiedono — com'è noto — nell'indisponibilità dell'Italcasse, ente originariamente individuato come soggetto interveniente nel consorzio stesso, a porre effettivamente in essere a tutt'oggi la partecipazione allora configurata.

Detta partecipazione, secondo il piano di risanamento approvato dal CIPI, prevedeva in primo luogo un conferimento al capitale del consorzio dei preesistenti crediti dell'Italcasse verso società del gruppo SIR. In ordine a questo aspetto della partecipazione Italcasse, è peraltro già stata raggiunta una soddisfacente soluzione, concordata direttamente tra le parti, che prevede un adeguato consolidamento dei crediti stessi, talchè 120 miliardi sono stati « congelati » per quindici anni, al tasso del 5 per cento.

L'Italcasse, inoltre, avrebbe dovuto sottoscrivere azioni privilegiate del consorzio per 18,8 miliardi, sottoscrivere obbligazioni convertibili da emettersi da società del gruppo SIR per circa 26,6 miliardi ed effettuare un finanziamento a favore del gruppo per le esigenze immediate di capitale circolante per circa 35,6 miliardi. L'onere complessivo per questi tre interventi risultava quindi di circa 81 miliardi.

Infine, la partecipazione Italcasse alla soluzione consortile prevedeva un finanziamento a favore del gruppo per le esigenze di capitale circolante non immediate, bensì riferite al 1981, di circa 31,5 miliardi.

Su tutti questi interventi, che prevedevano quindi un impegno complessivo di oltre 112 miliardi, si è manifestata l'indisponibilità Italcasse, di cui si è detto.

Il ritardo che in conseguenza a ciò si è verificato nel concreto avvio dell'azione di risanamento delle aziende del gruppo SIR secondo le modalità e i termini previsti dal piano approvato dal CIPI sta provocando ulteriori perdite. Si consideri che attualmente il grado di utilizzo della capacità produttiva installata non raggiunge neanche il 50 per cento e questo modestissimo risultato si ottiene solo grazie al fatto che in molti casi (come in particolare a Porto Torres) si procede a lavorazioni per conto terzi. Inoltre, non risultando attualmente ottenibili regolari correnti di rifornimento petrolifero, è giocoforza ricorrere ai costosissimi acquisti di greggio sul mercato *spot*, gli unici possibili in periodo d'incertezza.

Risultano quindi estremamente urgenti, per riconquistare quote di mercato ed economicità del conto economico, il riavvio degli impianti a regime e il ripristino dei normali canali di rifornimento. Correlativa-

mente, altrettanto urgente appare la sostituzione dell'ente che ha incontrato le difficoltà suaccennate con un altro soggetto, individuato dal provvedimento in esame nella GEPI, il cui intervento abbia l'effetto di sbloccare finalmente i meccanismi finanziari del consorzio.

Proprio per i caratteri di necessità e urgenza che lo contraddistinguono, l'intervento GEPI non risulta peraltro integralmente sostitutivo del progettato intervento Italcasse. In particolare, non ricorrono i presupposti per un provvedimento di urgenza a riguardo del finanziamento per le esigenze di capitale circolante nel 1981. L'intervento della GEPI dovrà quindi limitarsi alla sottoscrizione di azioni privilegiate del consorzio per 18,8 miliardi, alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili da emettersi da società del gruppo per 26,6 miliardi circa e al finanziamento per esigenze immediate di capitale circolante del gruppo per 35,6 miliardi circa, per un totale di 81 miliardi. Con tale somma sarà possibile mettere in moto la procedura di risanamento prevista, facendo così affluire nelle casse della SIR circa 200 miliardi di nuovo capitale, 300 miliardi da sottoscrizioni di obbligazioni e 200 di capitale circolante. Questi 700 miliardi sinora bloccati dalle incertezze sul varo del consorzio, dovranno consentire il risanamento, secondo le linee previste dal piano approvato dal CIPI, a partire, come si è accennato, dalla riconduzione degli impianti a regime e dalla normalizzazione dei canali di rifornimento della materia prima.

D'altra parte è chiaro che, proprio in quanto l'intervento in esame ha carattere di urgenza e di emergenza, esso è volto ad assicurare nell'immediato l'integrale copertura dei fabbisogni previsti dal piano di risanamento SIR, senza che ciò comporti pregiudizio a una soluzione definitiva del problema, che potrà essere conseguita attraverso le determinazioni dell'Italcasse o delle singole casse di risparmio o anche tramite interventi delle Partecipazioni statali, una volta che sia stato approvato il piano chimico.

La GEPI, per la quale il provvedimento in esame prevede espressamente la deroga di norme di legge e di statuto per consentirle di intervenire nell'organismo consortile, dovrà restituire al Tesoro dello Stato il finanziamento in oggetto, a mano a mano che ad essa verranno a subentrare altri partecipanti al consorzio. D'altronde la GEPI, la finanziaria cui è affidato il compito dei salvataggi industriali non indiscriminati, essendo per statuto chiamata ad assumere partecipazioni transitorie presso le imprese da risanare, per poi cederle nuovamente ai privati, sembra essere l'organismo che, nella situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della indisponibilità dell'Italcasse di cui si è detto, più di ogni altro può fornire garanzie di non ulteriore allargamento neanche di fatto dell'area pubblica con gli estremi del puro salvataggio, come invece si sarebbe quasi sicuramente verificato con il coinvolgimento diretto di imprese delle Partecipazioni statali nell'organismo consortile.

Sulla base delle osservazioni innanzi svolte si confida, pertanto, nell'approvazione del provvedimento da parte del Senato.

GIACOMETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, recante conferimento straordinario di fondi alla GEPI s. p. a.

Decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 11 del 12 gennaio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, diretti a consentire la costituzione di società consortili per il risanamento di imprese industriali di rilevante interesse generale in difficoltà, localizzate nei territori del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzata a favore della Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, la spesa di lire 81 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.

Tale disponibilità sarà utilizzata dalla GEPI, in deroga alle norme di legge e di statuto, per partecipare con sottoscrizione di azioni e per associarsi in partecipazione a società consortili per azioni già costituite, ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per concedere finanziamenti alle imprese per il cui risanamento siano state costituite le predette società consortili, alle condizioni previste dal piano di risanamento approvato a norma dell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

Le somme ricavate dalla cessione delle partecipazioni di cui al comma precedente nonchè quelle derivanti dal rimborso dei finanziamenti o dalla cessione dei relativi crediti saranno versate al Tesoro dello Stato, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 2.

All'onere di lire 81 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — BISAGLIA — LOMBARDINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO